

**Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione Procedure Concorsuali**

Il Giudice Delegato, dott. Alessandro Petronzi,
letta la istanza depositata in data 18.10.2023 dal Liquidatore, con la quale si richiede la autorizzazione ad intervenire nella procedura esecutiva immobiliare r.g.e. xxxx/2022 già pendente al momento dell'apertura della liquidazione controllata e "proseguita", ex art. 41 TUB, dal creditore fondiario, che ha incamerato parte del ricavato prezzo di vendita, al fine di conseguire la apprensione del residuo valore ancora trattenuto dalla procedura esecutiva individuale;
rilevato che la istanza si fonda sulla considerazione che il rinvio, contenuto nell'art. 270 comma 5, CCII all'art. 150 CCII, consentirebbe di ritenere che il creditore fondiario possa proseguire l'esecuzione anche in pendenza di una procedura di liquidazione controllata del patrimonio;
ritenuto che tale assunzione, sebbene rispecchi un orientamento dottrinale emerso nel vigore del CCII, non sia affatto condivisibile;
considerato infatti che la norma di cui all'art. 41 TUB è disposizione speciale, che limita fortemente l'attuazione del principio della par condicio creditorum, attribuendo ad una particolare tipologia di creditori, quelli fondiari, il diritto di proseguire le esecuzioni individuali, che, per effetto della apertura di una procedura concorsuali, divengono improseguibili ex art. 150 CCII (già 51 L.F.);
ritenuto che questa rilevante eccezione del principio di parità tra i creditori non è suscettibile di applicazione analogica al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (art. 14 preleggi);
rilevato che il dato testuale che emerge dall'art. 41, II co. TUB così prevede: "L'azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore. Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione. La somma ricavata dall'esecuzione, eccedente la quota che in sede di riparto risulta spettante alla banca, viene attribuita al fallimento";
considerato che le parole fallimento sono oggi sostituite dal termine "liquidazione giudiziale" per effetto della generale disposizione di cui all'art. 349 CCII;
ritenuto pertanto che oggi, come del resto anche ante CCII, la deroga di cui all'art. 41 TUB si applica solo al fallimento/liquidazione giudiziale;
considerato che tale opzione ermeneutica era già emersa anche nella precedente giurisprudenza di merito (ex pluribus, Tribunale di Como, 23 maggio 2019; Tribunale di Modena, 1 giugno 2017; Tribunale di Udine, 26 febbraio 2021), con riferimento alla procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter L. 3/2012 – che costituisce l'istituto predecessore della liquidazione controllata - nonché espressa al massimo livello giurisprudenziale, dalla Suprema Corte di Cassazione, in relazione alla diversa procedura concorsuale del concordato preventivo (ex pluribus, Cass. n. 11879/1991; Cass. 2922/1998; Cass. 13667/1999);
considerato che la opzione ermeneutica proposta dal liquidatore, seppur riflette una rispettabile opinione emersa in dottrina, non può essere condivisa sia in ragione della impossibilità di applicare analogicamente una disposizione di legge speciale che si pone quale deroga ad uno dei principi fondanti il diritto concorsuale (la par condicio creditorum), sia perché essa si porrebbe in contrasto con uno dei principi espressi dalla legge delega (L. n. 155/2017), che all'art. 7, comma 4, lett.a) aveva previsto il ridimensionamento delle esecuzioni speciali e dei privilegi processuali, salvo prevedere un biennio dall'entrata in vigore del CCII, quale tempo "cuscinetto" in cui operare tale ridimensionamento;
ritenuto pertanto che, a seguito della apertura della liquidazione controllata, la procedura esecutiva individuale promossa dal fondiario non avrebbe dovuto proseguire, ed il liquidatore, come indicato nella sentenza di apertura della liquidazione controllata (punto 6), avrebbe dovuto eventualmente, a norma dell'art. 216, X co. CCII, valutare di subentrare nella procedura esecutiva per accelerare la fase liquidatoria nell'interesse dei creditori concorsuali;
rilevato, ad ogni modo, che non vi è dubbio che il creditore ipotecari fondiario, in forza della garanzia reale, abbia diritto di soddisfarsi in via primaria sul ricavato della vendita esecutiva;
ritenuto pertanto che il subentro per apprendere il residuo ricavato possa essere autorizzato, seppur in forza di un percorso motivazionale diverso da quello prospettato dal liquidatore;

P.Q.M.

autorizza il liquidatore alla nomina dell'Avv. omissis C.F. con studio in omissis per l'attività di recupero delle somme nell'ambito della procedura esecutiva r.ge. xxx/2022 pendente innanzi al Tribunale di Ivrea.

Si comunichi al liquidatore.

Ivrea, 20 ottobre 2023

Il Giudice Delegato
Dott. Alessandro Petronzi

EX PARTE